



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

### Decreto n. 19/2021

**Applicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 20 gennaio 2021.  
Proroga termini Decreto Segretariale n. 162 del 9 novembre 2020.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### Premesso che :

- con Decreto Segretariale n. 65/2020 del 14 maggio 2020, questo Ente, in applicazione della normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'epoca vigente, ha disciplinato lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente di questa Autorità;
- il Decreto Segretariale n. 137 del 14 settembre 2020 ha parzialmente revocato il suddetto DS n. 65/2020, in applicazione della successiva normativa in materia e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 263, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- con Decreto Segretariale n. 162/2020 del 9 novembre 2020 recante oggetto: *“Organizzazione del lavoro presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, del Decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.”*, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ha disciplinato lo svolgimento del lavoro agile del personale dipendente, in applicazione della normativa all'epoca vigente, e nello specifico:
  - all'art. 1 ha stabilito: *“1. Il lavoro agile costituisce una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza*

*aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. 4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.*

- all'art. 2 ha stabilito: *“1. Ciascun dirigente, autonomamente e limitatamente alla propria competenza, tenuto conto dei provvedimenti già adottati in applicazione dei provvedimenti di cui in premessa:*

*a) organizza i propri uffici assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, assicurando in ogni caso le percentuali più elevate possibili, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;*

*b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;*

*c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;*

*d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;*

*e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza*

*o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.*

- all'art. 3 ha stabilito: *“Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, questa amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, garantisce la massima flessibilità oraria in entrata e in uscita”.*
- all'art. 4 ha stabilito: *“Si confermano le attività lavorative indifferibili da rendere in presenza, come individuate dal Decreto Segretariale n. 65/2020 del 14 maggio 2020 e dal Decreto Segretariale n. 137 del 14 settembre 2020 e contestualmente si revoca quant'altro previsto con gli stessi Decreti Segretariali in quanto da ritenersi superato dalla successiva normativa in materia.*

#### **Rilevato che:**

- in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19:
  - il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della salute, in data 3 dicembre 2020, hanno sottoscritto un Decreto contenente misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha ribadito quanto già affermato con i precedenti DPCM di ottobre e novembre 2020, posticipando i termini di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021;
  - successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della salute, in data 14 gennaio 2021, hanno sottoscritto un nuovo Decreto contenente misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che non modifica quanto in precedenza stabilito dai DPCM dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, fatta eccezione per il termine di applicazioni delle stesse disposizioni, prorogate fino al 5 marzo 2021;

#### **Dato atto che**

- il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di*

*recesso del Regno Unito dall'Unione europea*” all’art. 19 ha prorogato i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamando l’allegato 1;

- l’allegato 1 al punto 32 prevede la proroga al 31 marzo 2021 della normativa per l'applicazione del lavoro agile con misure semplificate di cui all'articolo 263, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto Rilancio);

#### **Rilevato che:**

- da ultimo, in data 20 gennaio 2021, la Ministra per la Pubblica Amministrazione ha sottoscritto un Decreto che proroga fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020;

#### **Ritenuto:**

- pertanto di dover dare pronta applicazione alle norme di cui al suddetto DM 20 gennaio 2021, confermando quanto stabilito con il Decreto Segretariale 162 del 9 novembre 2020 e posticipando i termini dello stesso al 30 aprile 2021;

#### **Visti inoltre:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n. 294;
- il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
- lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile 2018);

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

### **Articolo 1**

1. **È prorogato fino alla data del 30 aprile 2021** il termine di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Segretariale n. 162 del 9 novembre 2020, in applicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 20 gennaio 2021;

2. Rimane confermato quanto altro stabilito nel Decreto Segretariale n. 162 del 9 novembre 2020.

## **Articolo 2**

1. Il presente decreto è trasmesso al Settore Risorse Umane ai fini della comunicazione dello stesso a tutti i dirigenti e dipendenti e alla pubblicazione nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale  
**(dott. Erasmo D'ANGELIS)**